Bando per l'assegnazione di contributi agli Enti Locali
per la realizzazione di progetti integrati di sicurezza urbana
L.R. 12 del 13 giugno 2003
Annualità 2006

Articolo 1
Finalità

1. La Regione Campania, al fine di realizzare sul proprio territorio un sistema integrato di sicurezza delle città, promuove e sostiene le Amministrazioni Locali, per la realizzazione progetti di sicurezza urbana integrata ed in particolar modo progetti finalizzati allo sviluppo della cultura della legalità.
2. A tal fine con deliberazione n. 1735 del 30/10/2006 la Giunta Regionale ha adottato l'atto di indirizzo che, ai sensi del *comma 3 dell'art. 10 della legge regionale 13 giugno 2003 n. 12,* individua le priorità, le modalità e i criteri di assegnazione dei contributi regionali agli Enti locali per la realizzazione di progetti di sicurezza urbana integrata – anno 2006 –.
3. Il presente bando, fissa pertanto, in conformità alle suddette linee guida le regole procedurali per l'assegnazione dei contributi regionali agli Enti locali per l'anno 2006 a titolo di cofinanziamento per la realizzazione di progetti di sicurezza urbana integrata.

Articolo 2
Beneficiari

1. Possono presentare istanza di contributo, purché con popolazione complessiva non inferiore a 10 mila abitanti:
   a) i Comuni;
   b) le Province,
   c) le Comunità Montane
   d) le Unioni di Comuni il cui territorio non coincida, neppure parzialmente, con il territorio di una Comunità Montana;
   e) i raggruppamenti di enti locali associati attraverso la convenzione di cui all'art. 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.
2. Ciascun Ente Locale, sia in forma singola che associata, può presentare, **a pena di esclusione**, una sola domanda di finanziamento.

Articolo 3
Termini e modalità di presentazione delle domande di contributo

1. Gli Enti Locali di cui all'art. 2, per partecipare al presente bando, devono far pervenire, la domanda di contributo, **a pena di esclusione,** entro e non oltre il termine perentorio delle ore 13,00 del trentesimo giorno decorrente dal giorno successivo la data di pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania, alla Regione Campania - Settore Rapporti con Province, Comuni e Comunità Montane –Via Santa Lucia, 81 5° piano stanza n. 1- 80132 Napoli. Se il giorno di scadenza cade di sabato, di domenica o in un giorno festivo, la scadenza è automaticamente prorogata al 1° giorno feriale successivo. Non fa fede il timbro postale di spedizione, ma esclusivamente la data di ricezione al Settore Rapporti con Province, Comuni e Comunità Montane. La Regione Campania non assume responsabilità per la disfunzione derivante da eventuali disguidi postali, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata, né per invio ad ufficio diverso da quello su indicato.
2. La domanda, **conforme all'allegato A**, deve contenere, **pena l'automatica esclusione**:

a) la data e il protocollo dell'ente richiedente e deve essere sottoscritta dal rappresentante legale dell'Ente o, nel caso di raggruppamenti di Enti, deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti degli Enti convenzionati;
b) la dichiarazione della popolazione complessiva dell'Ente Locale o del raggruppamento di Enti Locali riferita al 30 ottobre 2006;
c) l'indicazione del Comune capofila nel caso di Associazione di comuni in convenzione ex art. 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
d) l'indicazione del responsabile del progetto scelto tra un funzionario incardinato nell'organico dell'Ente Locale;
e) l'ammontare del contributo richiesto;
f) la dichiarazione che, per lo stesso progetto di cui si chiede il contributo, non è stato richiesto né si chiederà alcun contributo all'Amministrazione regionale e/o ad altre Amministrazioni pubbliche.

3. Sul plico, contenente la domanda con gli allegati di cui al successivo comma, deve essere indicata la seguente dicitura: **"L.R. n. 12/2003 - Domanda di contributo regionale per progetti di sicurezza urbana integrata . Annualità 2006**".
4. Alla domanda deve – **a pena di esclusione** – essere **allegato** lo schema di progetto, redatto secondo quanto previsto nel successivo art. 4;
5. Documentazione integrativa (facoltativa):
   - Floppy disk o CD Rom contenenti i file della scheda di progetto adeguatamente compilati;
   - Accordo, patto, protocollo o altro strumento pattizio sottoscritto dall'Ente locale proponente con soggetti istituzionali, dell'associazionismo e/o della società civile, valido almeno per la durata del progetto**,** con esplicito riferimento allo specifico progetto oggetto di domanda;
   - Documenti o materiali utili a meglio valutare i contenuti e le finalità del progetto.
6. Nella domanda si deve indicare l'indirizzo preciso a cui vanno fatte pervenire tutte le comunicazioni, nonché l'Ente Locale cui va versato il contributo regionale con l'indicazione del numero e dell'intestazione del conto corrente e del codice fiscale.

Articolo 4
Contenuto del progetto

1. Il progetto, **pena l'esclusione dalla valutazione**, deve:
   - essere redatto conformemente all'allegato B;
   - essere sottoscritto dal legale rappresentante dell'Ente o, nel caso di raggruppamenti di Enti, dai legali rappresentanti degli Enti convenzionati;
2. Il progetto deve contenere interventi relativi ai seguenti ambiti:
   A. Miglioramento della sicurezza degli spazi pubblici e delle condizioni di vita nelle città, e in particolare interventi di:
      I. riqualificazione e rivitalizzazione di spazi pubblici con interventi di animazione, finalizzati alla dissuasione delle manifestazioni di inciviltà e criminalità diffusa;
      II. riduzione dei fenomeni di degrado urbano in funzione del miglioramento delle condizioni di sicurezza e di maggiore libertà di movimento delle persone;
   B. Prevenzione dell'insicurezza e/o diagnosi locale delle condizioni di sicurezza e in particolare interventi di
      I. educazione e promozione delle norme che regolano la vita sociale ed azioni volte ad accrescere la coscienza civile ed il senso del vivere in comunità;
      II. adozione di iniziative ed azioni volte alla crescita delle relazioni personali e di gruppo per lo sviluppo del vivere in comunità;
      III. promozione della convivenza interculturale, dell'integrazione sociale e civile degli

stranieri;

IV. prevenzione nel tessuto sociale di specifici fenomeni di criminalità predatoria;

V. prevenzione delle cause sociali dei comportamenti di vandalismo e di bullismo giovanile;

VI. ricerca, documentazione, informazione, osservazione dei fenomeni che generano insicurezza sul territorio oggetto dell'intervento.

C. Polizie locali e comunità e in particolare i seguenti interventi:

I. promozione, presso i Corpi e Servizi di polizia locale, di modelli organizzativi e operativi fondati sul principio del decentramento e della massima vicinanza alla comunità di riferimento;

II. promozione di servizi innovativi e di interscambio operativo e informativo fra i Corpi di polizia locale, i servizi sociali, le Polizie nazionali, gli organismi associativi e di volontariato;

III. miglioramento dell'efficienza delle sale operative della polizia municipale con particolare riferimento alle interconnessioni con le sale operative delle forze dell'ordine.

3. Il progetto deve essere articolato nei paragrafi così come riportati nella "*Scheda di Progetto*" (allegato B) e deve contenere:

a) la descrizione del contesto e l'individuazione del problema. In particolare va descritta in sintesi la situazione oggettiva rilevata prima dell'attivazione del progetto, esponendo le principali problematiche rilevate che si intendono risolvere. Vanno riportati, qualora disponibili, i dati numerici relativi all'ambito d'intervento, rilevati prima dell'avvio del progetto medesimo, con esclusivo riferimento a quei dati numerici ritenuti significativi in relazione allo specifico progetto da realizzare.

b) l'individuazione dell'ambito di intervento tra quelli indicati nel 1 comma. Il progetto può contenere interventi appartenenti ai diversi ambiti purché coordinati, e coerenti tra di loro, tali da qualificarlo come un unico progetto di sicurezza urbana integrata;

c) gli obiettivi specifici del progetto. Gli obiettivi devono indicare con chiarezza i cambiamenti o i risultati attesi in coerenza con gli elementi conoscitivi di partenza e le problematiche evidenziate, devono inoltre essere strettamente correlati all'individuazione degli ambiti di intervento di cui al paragrafo precedente. Gli obiettivi non vanno confusi con le azioni descritte al successivo punto;

d) le azioni o le iniziative previste per il perseguimento degli obiettivi. Devono essere altresì specificate le modalità per la realizzazione delle azioni;

e) il cronoprogramma. Esso deve indicare l'andamento nel tempo delle azioni sopraindicate eventualmente ulteriormente suddivise in sotto-azioni;

f) le risorse da impiegare nel progetto riportando le risorse umane, le risorse strutturali, e quelle finanziarie;

g) le forme di partenariato attivo che garantiscono il successo del progetto di sicurezza. Per partenariato attivo si intende il coinvolgimento di soggetti di natura diversa del proponente (forze dell'Ordine, Prefetture, Questure, volontariato e terzo settore, ASL, sistema scolastico, associazioni, ecc.) che sulla base di accordi formalmente sottoscritti (protocolli, convenzioni, altri strumenti pattizi ecc.) dichiarino di partecipare, in tutto o in parte, all'attuazione del progetto;

h) le altre azioni in atto o da attuare per la sicurezza del territorio che si integrano con quelle previste dal progetto. Si deve altresì indicare se e in che modo il progetto di sicurezza proposto contribuisce a garantire lo sviluppo del territorio, in termini di integrazione con specifiche politiche di sviluppo;

i) il piano di valutazione ex ante, in itinere ed ex post. La valutazione comporta il monitoraggio continuo sull'uso delle risorse (professionali, finanziarie, strutturali, organizzative,) e delle attività, al fine di misurare lo scostamento tra quanto previsto in sede

ex ante, quanto messo in campo durante la fase processuale, quanto realizzato in termini di risultato.

- Per valutazione ex ante si intende la valutazione condotta in fase progettuale al fine di valutare la coerenza e la fattibilità del progetto in funzione degli obiettivi scelti.
- La valutazione in itinere e intermedia permette di verificare che i risultati progressivamente raggiunti dall'intervento siano in linea con gli obbiettivi previsti anche al fine di adeguare tempestivamente gli interventi nel caso di mutamenti imprevisti.
- La valutazione ex-post mira a rendere conto dell'efficacia e dell'efficienza degli interventi e del loro impatto effettivo. A tal fine andrà specificata:
    i. la valutazione di risultato intensa come realizzazione di quanto previsto attraverso il perseguimento degli obiettivi indicati in sede ex ante.
    ii. la valutazione d'impatto intesa come la misura degli effetti conseguiti dal progetto attraverso la specificazione di indicatori che diano conto dell'efficacia del progetto proposto (es. numero omicidi, numero furti, numero anziani in stato di abbandono, percezione di sicurezza dei cittadini, miglioramento della fruizione di spazi e di servizi, ecc.). Gli indicatori devono riferirsi all'ambito territoriale specifico in cui si attua in progetto.

In merito agli aspetti di natura valutativa, il progetto dovrà essere corredato di una parallelo report in cui si indicano i criteri sulla base dei quali costruire il sistema di valutazione medesimo.

j) le misure di accompagnamento previste quali, per esempio, attività formative, di sensibilizzazione, comunicazione ovvero tutte le azioni orientate al buon esito ed alla diffusione del progetto;

k) il quadro economico del progetto, che deve indicare le spese da sostenere per l'attuazione delle azioni previste nel progetto e deve essere reso in maniera dettagliata individuando altresì le azioni che trovano copertura con risorse dell'Ente locale e quelle con il contributo regionale. A tal fine nello schema di progetto sono riportati i fac-simile di quadro economico e di quadro analitico dei costi per azione;

N. B. Le spese relative ad attività di progettazione ed ad attività formative non possono superare complessivamente il 5% del costo totale del progetto. Le spese per il personale dipendente non possono superare il limite del 10% del costo totale del progetto.

Articolo 5
Valutazione del progetto, criteri e parametri di attribuzione dei punteggi

1. La valutazione del progetto è affidata ad una commissione composta da n. 3 componenti interni più il segretario, nominati con decreto dell'Assessore alla Sicurezza delle città.
2. La commissione esamina preliminarmente le domande e i progetti pervenuti verificandone la rispondenza ai requisiti di cui agli artt. 2, 3 e 4 del bando.
3. Le domande e i progetti pervenuti non rispondenti a quanto previsto negli artt. 2, 3 e 4 non sono ammessi alla successiva valutazione.
4. I progetti che risultano ammessi alla fase di valutazione vengono esaminati dalla Commissione in base a quanto esposto ai successivi commi 4 e 5.
5. La commissione dispone di un massimo di punti 100. Ciascun progetto viene valutato in base ai criteri indicati al comma 5, conseguendo dalla valutazione un punteggio.
6. I punti attribuibili a ciascun progetto sono ripartiti come di seguito indicato:
    A. DESCRIZIONE DEL CONTESTO E INDIVIDUAZIONE PROBLEMA (punti da 0 a 10)

- Il punteggio si attribuisce in base alla chiarezza ed approfondimento nella descrizione del contesto e del problema o dei problemi che si intendono affrontare con la realizzazione del progetto.

B. OBIETTIVI (punti da 0 a 10)
- Il punteggio si attribuisce in base al grado di chiarezza, intesa come grado di definizione degli obiettivi, e alla coerenza degli stessi con le problematiche esposte.

C. AZIONI (punti da 0 a 10)
- Il punteggio si attribuisce in base alla coerenza delle azioni con gli obiettivi specifici del progetto e al livello di chiarezza ed approfondimento nella descrizione delle azioni che si intendono porre in essere per la realizzazione del progetto. Il punteggio si attribuisce, inoltre, in base al grado di integrazione delle azioni tra loro dal momento che il progetto deve contenere interventi appartenenti ai diversi ambiti purché coordinati, convergenti e coerenti tra di loro, tali da qualificarlo come un unico progetto integrato di sicurezza urbana.

D. CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA' (punti da 0 a 5)
- Il punteggio si attribuisce in base al grado di dettaglio e all'affidabilità del cronoprogramma per la realizzazione del progetto.

E. RISORSE (punti da 0 a 10)
- Il punteggio si attribuisce in base al grado di adeguatezza tra obiettivi individuati, gli interventi previsti e le risorse previste per la realizzazione del progetto ed al grado di dettaglio della descrizione delle stesse.

F. PARTENARIATI (punti da 0 a 10)
- Il punteggio si attribuisce in base agli accordi, patti, protocolli, o altri strumenti pattizi sottoscritti dall'ente locale con i diversi partner validi almeno per la durata del progetto, con esplicito riferimento allo specifico progetto oggetto di domanda e allegato in copia allo schema di progetto.

G. INTEGRAZIONE (punti da 0 a 10)
- Il punteggio si attribuisce in base al grado di integrazione con altre azioni in materia di sicurezza scaturenti da ulteriori progetti attuati, in corso di attuazione o da attuare.
- I punti sono così ripartiti:
  - Presenza di ulteriori azioni già in atto o previsione di ulteriori azioni nell'ambito delle attività dell'ente in cui si inseriscono quelle previste dal progetto (punti da 0 a 5);
  - Integrazione con politiche di sviluppo: previsione di azioni per lo sviluppo del territorio, per le quali la messa in atto delle azioni specifiche previste dal progetto risulta precondizione di efficacia o comunque elemento sinergico importante (punti da 0 a 5).

H. VALUTAZIONE (punti da 0 a 15)
- Il punteggio si attribuisce ai progetti che presentano un piano di valutazione ex ante, in itinere ed ex post, ampio e dettagliato.
- I punti sono così ripartiti:
  valutazione ex ante (punti da 0 a 5);
  valutazione in itinere (punti da 0 a 5);
  valutazione ex post (punti da 0 a 5);

I. MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO (punti da 0 a 10)
- Il punteggio si attribuisce per i progetti che prevedono un efficace sistema di misure di accompagnamento. Esso sarà ritenuto efficace se esposto con completezza, coerenza complessiva con il progetto, chiarezza e argomentazione.

J. QUADRO ECONOMICO (punti da 0 a 10)
   - Il punteggio si attribuisce in base al livello di dettaglio con cui vengono analizzate le varie voci di spesa e alla coerenza tra le stesse.

7. Saranno ritenuti ammissibili al finanziamento i progetti che avranno raggiunto un punteggio minimo complessivo pari a 50/100 punti.
8. Al termine della valutazione, la commissione compila la graduatoria dei progetti, riportando a fianco di ciascuno di essi, il punteggio attribuito, l'importo del contributo richiesto, nonché l'elenco dei progetti non ammessi alla valutazione con l'indicazione specifica dei motivi di esclusione.
9. A parità di punteggio sarà data preferenza, ai fini del finanziamento regionale**,** all'Ente Locale che non risulta assegnatario di contributo regionale a valere sulle risorse di cui al IV bando (annualità 2005).

Articolo 6
Approvazione dei progetti e riparto ed assegnazione dei contributi

1. A valere sui fondi compresi nell'U.P.B. 6.23.222 del bilancio di previsione dell'esercizio 2006, stanziati sul capitolo 312 "Spese in materia di sicurezza urbana e polizia amministrativa regionale e locale", nei limiti dell'importo di euro 1.494.600,00 al netto della quota destinata alle spese della commissione, il Settore Rapporti con le Province, Comuni e Comunità Montane sulla base della graduatoria di cui all'art. 5 provvede, con proprio decreto, all'approvazione della graduatoria stessa, al riparto ed all'assegnazione agli Enti Locali di cui all'articolo 2 del contributo regionale, dandone comunicazione agli Enti beneficiari.
2. Il contributo regionale assegnato a ciascun progetto è determinato nella misura fissa del 50% della spesa complessiva risultante dal quadro economico del progetto e comunque non oltre un importo massimo di €. 50.000,00.
3. Gli Enti Locali ammessi a finanziamento dovranno inviare nel termine perentorio di 60 giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al precedente comma 1, **pena la automatica decadenza dal beneficio** a titolo di sanzione, la dichiarazione di inizio delle attività di cui al successivo articolo nonché la seguente documentazione:
   a) Originale o copia conforme della delibera dell'Ente beneficiario (o nel caso di raggruppamenti di ciascuno degli Enti associati in convenzione) con la quale viene approvato il progetto (redatto secondo lo schema di progetto allegato B) con la relativa previsione di spesa e le modalità di copertura.
   b) Originale o copia conforme della convenzione di cui all'art. 30 del decreto legislativo n. 267/2000, per i raggruppamenti di Enti Locali.
   c) Certificazione sottoscritta dal responsabile del servizio finanziario attestante l'avvenuto stanziamento e/o impegno della quota di cofinanziamento del progetto prevista a valere sul bilancio dell'Ente locale o degli Enti locali.

Articolo 7
Decorrenza e termine delle attività di progetto

1. Il responsabile del progetto comunica al Settore Rapporti con Province, Comuni e Comunità montane l'inizio delle attività di cui al progetto finanziato, che deve avvenire, **pena la decadenza automatica dal beneficio**, entro il termine di 60 giorni dalla ricezione della comunicazione di assegnazione del contributo.
2. L'attività progettuale deve concludersi entro i 15 mesi successivi decorrenti dalla data di inizio delle attività.

3. Entro i tre mesi successivi alla conclusione del progetto, e comunque non oltre 18 mesi dalla data di inizio delle attività, il responsabile del progetto deve presentare la relazione finale comprensiva dei seguenti atti:
   - attestazione di avvenuta conclusione del progetto corredata dal rendiconto analitico delle spese sostenute. Non dovranno essere allegati documenti contabili che saranno conservati dall'Ente con esplicita disponibilità alla verifica da parte della Regione Campania.
   - relazione conclusiva contenente informazioni sulle attività realizzate, i tempi di realizzazioni, il livello di raggiungimento degli obiettivi del progetto nonchè indicazioni circa la eventuale mancata realizzazione di alcune attività e le motivazioni, la eventuale realizzazione di attività non previste, i principali problemi e gli ostacoli incontrati durante la realizzazione delle attività previste dal progetto e le soluzioni adottate per superarli.
4. In presenza di particolari circostanze, non prevedibili all'atto della formulazione del progetto presentato, potrà essere richiesta una proroga di ulteriori 6 mesi per la conclusione del progetto. La richiesta motivata di proroga verrà valutata dal Settore Rapporti con Comuni, Province e Comunità Montane che, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della richiesta stessa, comunicherà l'accoglimento o il diniego della stessa.
5. In caso di sopraggiunte criticità che rendono necessaria una variazione al progetto in corso di realizzazione, l'Ente Locale dovrà presentare una breve relazione che evidenzi e motivi le modifiche da apportare al progetto originario; in ogni caso dovranno rimanere inalterati gli obiettivi, l'oggetto dell'intervento e l'impianto complessivo del progetto ammesso originariamente a finanziamento. Il Settore Rapporti con Province, Comuni e Comunità Montane valuterà le variazioni e ne verificherà la loro ammissibilità, dandone tempestiva comunicazione all'Ente Locale.
6. In fase di rendicontazione, tenuto conto anche delle eventuali variazioni del progetto autorizzate, è ammessa la possibilità di apportare all'interno di ogni singola voce di spesa, variazioni in aumento o diminuzione, di importo non superiore al 10% della voce stessa.

Articolo 8
Liquidazione dei contributi

1. Il contributo assegnato è erogato in due rate liquidate con decreto del dirigente del Settore Rapporti con Province, Comuni e Comunità montane con le seguenti modalità:
   a) la **prima rata** pari al 50% del finanziamento è liquidata successivamente alla ricezione della dichiarazione di inizio delle attività di cui all'art. 7 e la documentazione di cui al comma 3 dell'art. 6;
   b) il **saldo** del restante 50% è liquidato a conclusione della realizzazione delle attività progettuali, previa presentazione della relazione e dell'attestazione di cui al comma 3 dell'art. 7.

Articolo 9
Revoca - decadenza - decurtazione e restituzione del contributo regionale

1. In caso di dichiarazione di decadenza dal beneficio per mancato rispetto dei termini di cui all'art. 6 e al comma 1 dell' art. 7, il Settore Rapporti con Province, Comuni, Comunità Montane, procede automaticamente a scorrere la graduatoria di cui al comma 8 dell'art. 5, attribuendo al primo Ente non finanziato il contributo regionale con i criteri di cui al comma 2 art. 6 e comunque nei limiti della somma impegnata per il presente bando.
2. Il contributo regionale assegnato è ridotto in misura proporzionale qualora la spesa finale impegnata e certificata dal responsabile del progetto risulti di importo inferiore a quella

preventivata e riportata nel quadro economico del progetto ammesso al finanziamento. Qualora il contributo ridotto ai sensi del comma precedente risulti inferiore alla somma già erogata la differenza è restituita alla Regione Campania.

3. Si procede alla revoca del finanziamento nei seguenti casi:
   a) formale rinuncia al contributo assegnato da parte dell'Ente Locale;
   b) mancata conclusione del progetto nei termini di cui all'art. 7;
   c) progetto realizzato in sostanziale difformità rispetto al progetto ammesso al finanziamento;
   d) mancata o irregolare rendicontazione del progetto.
4. In caso di rinuncia al contributo da parte dell'Ente Locale il Settore Rapporti con Province, Comuni, Comunità Montane e Consorzi – procede analogamente a quanto stabilito al comma 1, qualora la comunicazione della rinuncia avviene prima della liquidazione dell'acconto.
5. Nel caso di revoca del finanziamento l'Ente Locale finanziato sarà tenuto alla restituzione delle somme già erogate.
6. In caso di mancata restituzione spontanea da parte degli Enti Locali l'Amministrazione, previa diffida ad adempiere nel temine perentorio di 30 giorni formulata e trasmessa dal dirigente del Settore Rapporti con Province, Comuni, Comunità Montane mediante raccomandata con avviso di ricevimento, provvede al recupero coattivo anche attraverso la nomina di un commissario ad acta che vi provvede a spese degli Enti Locali inadempienti.

Articolo 10
Attività di monitoraggio

1. Al fine di avere un quadro complessivo delle attività poste in essere e monitorare l'andamento di ogni singolo progetto, la Regione si riserva di richiedere la documentazione che ritiene opportuna e di svolgere sopralluoghi e/o interviste anche per valutare la conformità degli interventi realizzati in relazione al progetto ammesso a contributo.
2. La Regione si riserva di convocare incontri con le singole Amministrazioni o con gruppi delle stesse per verificare lo stato di realizzazione dei progetti ammessi a finanziamento.
3. Qualora dai sopralluoghi effettuati emergono difformità rispetto a quanto dichiarato in sede di avvio, monitoraggio o relazione conclusiva, il Settore Rapporti con Province, Comuni e Comunità Montane procederà alla revoca del contributo e l'Ente finanziato sarà tenuto alla restituzione delle somme già erogate.

Per informazioni relative al bando è possibile rivolgersi a:
Regione Campania – Settore Rapporti con Province, Comuni e Comunità Montane – Servizio "Sostegno agli Enti Locali per la realizzazione dei progetti di sicurezza urbana integrata" – Tel. 081/7962757 – 2606 –
e-mail sicurezzaurbana@regione.campania.it
oppure consultando il sito www.regione.campania.it